

13 marzo 2017 - PER IL SERVIZIO DI ACQUA POTABILE BISOGNA ROMPERE GLI INDUGI

Caro amico partecipante,

ho letto dei resoconti dell'incontro dell'8/3 e purtroppo non sono fiducioso nella prospettiva di una prossima assunzione da parte del Comune dei servizi pubblici istituzionalmente di sua competenza.

Penso, pertanto, che almeno il servizio di acqua potabile debba essere risolto a livello individuale con un contratto autonomo da richiedere ad Abbanoa.

Ho predisposto per l'occorrenza lo schema della domanda da inviare ad Abbanoa e agli altri soggetti interessati, che i signori partecipanti interessati potranno utilizzare.

Con cordialità

Angelo Bloise

Spett.le ABBANOVA SpA

gestore unico del Servizio Idrico Integrato
dell'Autorità d'ambito della Sardegna (ATO).

Al Sig. Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Tempio P.

Alla Comunità Costa Paradiso Trinità D'Agultu

Raccomadata RR

.....li...../...../.....

Oggetto: Stipula contratto individuale autonomo allaccio idrico.

Il sottoscritt, nato a () il / / , codice fiscale

residente a (), via/piazza , n. ,

PREMESSO

- di essere proprietario, usufruttuario (altro titolo) dell'appartamento in condominio, casa singola, pertinenza, (altro) , sito in Trinità D'Agultu, nel Territorio di Costa Paradiso, località , censito al catasto al foglio , mappale , subalterno ;

-che l'erogazione del servizio idrico a tale unità immobiliare avviene tramite singolo contatore allacciato alla rete di distribuzione attualmente gestita dalla Comunità Costa Paradiso;

- che in linea di principio la rete acquedotto e distribuzione appartengono al demanio e patrimonio indisponibile, unitamente alla rete fognaria e depuratore, del Comune di Trinità D'Agultu, che erroneamente non sono stati compresi nello stato di consistenza del sistema idrico-fognario comunale per il trasferimento ad ABBANOVA SpA, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 15 maggio 2007;

- che il rapporto intercorrente tra Abbanoa spa e la Comunità Costa Paradiso va considerato non un contratto di somministrazione, ma un vero e proprio contratto

diintermediazione, come ha sostenuto con l'ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014 il Tribunale di Brescia in sede collegiale nei motivi della sua decisione di diniego all'interruzione del servizio idrico sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l'ente un contratto di semplice intermediazione economica;

b) i condomini virtuosi possono evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con l'ente fornitore;

c) dalla mancata erogazione dell'acqua ne deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e di salute con pregiudizio dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione;

-che anche il Tribunale di Nuoro con decreto del luglio 2015, nel riconoscere il diritto di Abbanoa a ricevere il deposito cauzionale contesta il taglio del servizio a tutto il condominio anche se una sola parte ha pagato con regolarità.

Sostiene il Giudice: «Pare fonte di un grave squilibrio contrattuale la possibilità per Abbanoa di avvalersi di uno strumento di coercizione in grado di incidere sulla sfera individuale del condomino virtuoso, senza dover prima opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del condomino moroso e in ogni caso pare fonte di squilibrio la clausola che permette al gestore di imporre lo slaccio dell'utenza all'intero condominio, impedendo la fruizione del servizio ai condomini in regola con i pagamenti». «Lo squilibrio contrattuale si percepisce nella posizione del singolo utente che non ha strumenti per evitare lo slaccio dipendendo, quest'ultimo, da fattori completamente estranei alla sua sfera di controllo. Deve ritenersi vessatoria la clausola inserita nelle condizioni generali di contratto per utenze condominiali predisposta da Abbanoa, all'art. 14 "Morosità e sospensione del servizio idrico integrato" nella parte in cui prevede, una volta formalizzata la messa in mora che "Il Gestore provvede alla tutela del proprio credito secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio idrico Integrato ricorrendo anche alla sospensione del servizio idrico integrato con interruzione della fornitura al contatore master. La sospensione della fornitura idrica e di depurazione sul contatore generale comporterà la mancata erogazione del servizio per tutte le utenze collegate". La società deve essere inibita dall'inserimento della clausola nelle condizioni generali di contratto»;

-che pertanto il sottoscritto intende avvalersi della facoltà di stipulare un contratto individuale autonomo diretto con l'ente fornitore;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto formalmente C H I E D E alla Società Abbanoa SpA

-L'attivazione e la stipula del contratto individuale autonomo per l'erogazione del servizio idrico all'unità immobiliare descritta in premessa.

-La quantificazione degli oneri necessari per tale attivazione e stipula.

-L'indicazione dei tempi e delle modalità per addivenire alla attivazione e alla stipula del contratto suddetto.

AUTORIZZA

La Comunità Costa Paradiso a trasferire tutti i dati in suo possesso relativi alla utenza suddetta ad ABBANOA SpA secondo le necessità della stessa.

Preavverte che dalla mancata erogazione dell'acqua deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e di salute con pregiudizio dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione circa i quali sollecita la sensibilità degli organi preposti alla loro tutela, se la presente istanza restasse disattesa.

Distinti saluti.

firma del partecipante/proprietario/usufruttuario